

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Firenze

Sezione Terza Civile

composto dai Magistrati:

Dr. Alberto Cappelli - Presidente

D. ma Anna Primavera - Giudice

Dr. Firenze Fantoni - Giudice rel.

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al

n. 18265/2007,

promossa da:

con gli avvocati R. Polloni, G. Del Soppio
e A. Fabbrì

attrice

contro

S.p.A

(ora S.p.A)

con l'avv. Giuseppe Vettori

convenuta

in ordine a:

intermediazione finanziaria.

Fatto e diritto

Le domande in tesi e in ipotesi proposte dall'attrice nei confronti della sono quelle precisate in atto di citazione e reiterate nell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 5/2003, con come descritte nel decreto di fissazione di udienza al quale si rinvia.

Ène ottengono a una operazione di acquisto di noter Argentina 9/0 00/005 DUSP 8055KFQ33, per un controvalore di € 102.868,000, effettuata il 24 maggio 2000 (doc. 2 Gambastiani).

Nell'atto di citazione l'attrice esprimeva che, all'epoca della suddetta operazione, era collega e priva di cognizioni in materia bancaria e finanziaria; che, nel maggio 2000, volendo invertire i propri risparmi, si era rivolta alla filiale (San Martino in Trodena) della , manifestando

al funzionario Sanctor Pontani che
me rivoltò ed un tipo di investi-
mento sicuro e a capitale garantito;
che il Pontani, alla presenza del
padre dell'attrice ()
comprò l'acquisto di obbligazioni
argentine, titoli di debito emessi
dalla Repubblica Argentina, che
egli illustrò genericamente come
tutto sicuro che lui stesso li
aveva acquistati; che il funzionario
assicurò che il capitale dell'attrice
era garantito, con un ottimo ren-
dimento e che non aveva alcun
pericolo. Sempre secondo la
, il dipendente

della Banca aveva o meno di
informarla sulle caratteristiche
del prodotto finanziario, sulle
nature dell'operazione e sui suoi
rischi; non si era preoccupato
di acquisire informazioni dai clienti
al fine di valutare la adeguatezza
dell'operazione in rapporto alla
situazione patrimoniale, né, sempre

L
A

secondo le prassi, le conseguiti
alcun progetto informativo delle
caratteristiche dello strumento
finanziario proposto.

La Banca convenuta contestava
quanto detto dall'attrice e
afferma che il proprio comporta-
mento fu più che scrupoloso
dal momento che aveva messo
comunque in guardia l'attrice
sulle problematiche dell'operazione.

A questo punto si deve osservare
che secondo l'art. 21 D. Lgs. n. 58/1998,
integrato dagli articoli 28 e 29 Regola-
mento Consob 11522/1998, l'operatore
abilitato deve: informare in modo
appropriato ogni investitore dei rischi
in via generale discendenti dall'
investimento in strumenti finanziari;
fornire all'investitore informazioni
adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione o dello specifico
servizio; modellare l'esecuzione
del predetto adempimento in =

B
A

informativo in ragione delle parti-
 colarità relative al singolo rapporto
 con l'investitore, con la rendere
 il contributo informativo idoneo
 a porre il risparmiatore nelle
 condizioni di effettuare consapevoli
 e ragionate scelte di investimento
 o disinvestimento, alla luce
 delle caratteristiche personali
 dell'investitore medesimo: info-
 mare il risparmiatore, il quale
 intende procedere a una
 operazione inadeguata al proprio
 profilo di investitore, con l'ina-
 deguata dell'operazione program-
 mata e deve dare corso alla
 stessa soltanto in presenza di
 espreso ordine scritto del cliente
 in tal senso.

Esaminando gli atti di causa, si
 può notare che non risulta un
 ordine di acquisto sottoscritto dalla
 Gambastieni. Risulta, come si è
 accennato, soltanto il finto bollato
 in data 8 maggio 2000, con data

velata 24-05-2000 (doc. 2
:). Poi risulta un contratto-
quadro, quindi pressoché un
contratto di intermediazione mo-
biliaria in data 4-02-2002 (doc.
2 Banca), e così successivo
all'acquisto dei titoli argentini.
Quindi, al momento dell'operazione
funzionaria, mancava un contratto
quadro scritto. Non è sufficiente
la mera esecuzione di averlo
riscritto.

Secondo l'art. 23 TUIF i contratti
sono redatti per iscritto; e nei casi
di mancanza della forma prescritta
il contratto è nullo. E, sempre
secondo l'art. 23 TUIF, spetta ai
soggetti abilitati l'onere della
prova di aver agito con la
specifico diligenza richiesta.

Si tratta di forma scritta ad
substantiam.

La mancanza di un contratto-quadro
determina la nullità degli ordini
di operazioni in strumenti finanziari

effettuati necessariamente - Tale nullità non
è sanabile in tempo successivo e
siffatto vizio è reversibile in ogni stato
della causa.

Il requisito della forma scritta è
prescritto espressamente per il contratto-
quadro, e non anche per i
singoli negozi annessi in esecuzione
del rapporto, la quale necessariamente
trova la sua fonte nel contratto-
quadro; tuttavia la nullità del
contratto quadro, per mancanza
della necessaria forma scritta,
comporta la conseguente
nullità dei singoli contratti,
i quali costituiscono esecuzione
del contratto quadro di inter-
mediazioni finanziarie.

Nella vicenda de qua la
redazione scritta del contratto
quadro è avvenuta in tempo
successivo all'operazione finanziaria,
risultando così un'inversione
contra legem della successione
cronologica degli atti costituenti

1
2
3

l'intermediazione finanziaria relativa
ai valori mobiliari per cui è cessata.

Pertanto va dichiarata la nullità
del contratto di intermediazione mobiliare
in data 4-2-2002 in quanto successivo
all'operazione finanziaria, della
quale del resto manca anche
un ordine scritto, oltre alle
opere accertate e verificate
che la Banca era tenuta a
fornire. Inoltre la Banca
va condannata a restituire la
somma di € 902.868,030, previa retroas-
sione delle eventuali edole incassate.

Le spese seguono la soccombenza,
come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze
definitivamente pronunciando,
dichiarò la nullità del
contratto di intermediazione mo-
biliare in data 4-02-2002 fra

la S.p.A. e
condanna la S.p.A.
- S.p.A.

[Handwritten signature]

(ora
 a restituire all'Atene
 la somma di €
 duemilaottocentocento/030,
 previa retrocessione delle eventuali
 cedole incassate;
 condanna la suddetta Banca
 a rimborsare alla suddetta
 Atene le spese di giudizio,
 liquidate complessivamente in
 € 14.933 (di cui € 1322 per diritti,
 € 12.000 per onorari, € 12,50 per
 spese improponibili ed € 1598,64 per
 spese generali 12%), oltre
 accessori di legge.

Cui è deciso
 in Firenze addì 4 luglio 2012
 Il giudice istr.
Eusepi

IL FUNZIONARIO
 GIUDIZIARIO
 Loretta Eusepi

Il Presidente
Alpi

DEFINIZIONE IN CANCELLERIA
 21 SET. 2012
 IL FUNZIONARIO
 IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
 Loretta Eusepi